

# **PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART.71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA PER LE ESIGENZE DELLA ASL TA**

## **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di convivenza, organizzata in lotto unico ed indivisibile, al fine di garantire una più efficace e coordinata fruizione del complesso dei prodotti in cui si articola l'appalto.

### **ART. 2 – NATURA E SCOPO DEL CONTRATTO**

Scopo dei contratti derivanti dall'aggiudicazione della presente procedura è quello di acquisire materiale vario per convivenza per le necessità della ASL Taranto nel periodo di vigenza del contratto al fine di garantire la corretta e continuativa erogazione delle prestazioni.

In considerazione della natura stessa del contratto, si ritiene opportuno evidenziare che le quantità annue presunte riportate nel successivo art. 3 devono considerarsi meramente indicative e non costituiscono in nessun caso obbligo contrattuale per l'Amministrazione contraente, la quale provvederà ad ordinare i prodotti secondo la tipologia e per le quantità che si rendessero effettivamente necessarie all'espletamento della propria attività istituzionale.

Per tale ragione, gli ordinativi verranno emessi di volta in volta, sulla base delle effettive necessità, senza che l'operatore economico possa subordinare l'evasione dell'ordine a quantitativi minimi. L'Aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, alla scadenza del contratto, risultassero diverse da quelle indicate nel presente documento.

Resta, pertanto, inteso che:

- il fornitore si impegna a consegnare il prodotto richiesto dall'Amministrazione fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile e comprensivo di tutte le opzioni esercitabili;
- il contratto si intenderà cessato al raggiungimento del suddetto importo massimo spendibile.

Per quanto innanzi, i quantitativi non sono vincolanti e concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo della fornitura.

### **ART. 3 - TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E PREVISIONE QUANTITATIVA ANNUA**

Di seguito si descrivono tipologia e previsione quantitativa di consumo dei prodotti oggetto della fornitura, precisando, al netto di quanto espressamente previsto al precedente art. 2, che tutte le informazioni riportate nelle sottostanti tabelle hanno lo scopo di favorire la puntuale identificazione dei prodotti da parte di ciascun operatore concorrente.

Ferma l'unicità del lotto, al solo fine di fornirne una descrizione completa dei prodotti in gara, le sette tipologie di prodotti vengono raggruppati nelle seguenti quattro voci:

**TOVAGLIATO/CARTA**

<b>N.ART.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>QUANTITA' ANNUA PRESUNTA</b>
<b>1</b>	<p><b>Lenzuolino di carta per lettino 60 x 70 cm</b>  Doppio velo, in pura cellulosa, colore bianco, finitura microgoffrata.  Rotolo da 200 strappi (minimo) da 370 mm, cadauno da 70 metri (minimo). Peso 16 gr per velo.  Allegare documentazione relativa alla registrazione al Repertorio del Ministero della Salute, ove previsto.  Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM.</p>	<p><b>n. 40.000</b>  (unità di misura: rotolo)</p>
<b>2</b>	<p><b>Carta asciugamani grande – Rotolo.</b>  Carta asciugamano in ovatta di pura cellulosa, di colore bianco. Due veli, finitura goffrata.  Rotolo da 800 strappi (minimo), dimensione strappi 200 mm, grammatura 15.  Lunghezza minima rotolo 200 m, diametro rotolo 400 (minimo) e diametro animella 50 mm (minimo).</p>	<p><b>n. 35.000</b>  (unità di misura: rotolo)</p>
<b>3</b>	<p><b>Rotolo asciugatutto a 2 veli con strappo.</b>  Carta asciugatutto 44 gr 25,5 cm – 25 cm x 171 mt.  In ovatta di pura cellulosa, due veli, finitura microgoffrata, di colore bianco.  Fornita in confezione da 2 rotoli, con diametro di 255 mm (minimo) e diametro animella da 76 mm (minimo), da almeno 760 strappi ciascuno.  Dimensione strappi rotolo 225 x 228 mm.  Grammatura 18 (minimo).  Certificazione produttore ISO 9001.  Fattore di riflettanza diffusa nel blu UNI 9071 76%  Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM.</p>	<p><b>n. 20.000</b>  (unità di misura: rotolo)</p>
<b>4</b>	<p><b>Carta igienica in cellulosa – bianca, due veli – Rotolo.</b>  In ovatta di pura cellulosa – doppio velo – colore bianco – finitura goffrata.</p>	<p><b>n. 200.000</b>  (unità di misura: rotolo)</p>

	<p>Rotoli da 109 strappi cadauno (minimo).  Diametro max rotolo 100 mm (minimo),  diametro animella 50 mm (minimo); lunghezza  rotolo 13 m (minimo); peso 16 gr (minimo).  Conforme alle specifiche tecniche di base del  CAM.</p>	
--	--	--

I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o teratogene.

Lo sbiancamento della carta e di tutti i prodotti forniti deve avvenire mediante processi totalmente privi di cloro. I prodotti offerti devono rispondere alle caratteristiche descritte in precedenza.

Le lunghezze dei rotoli e il numero di pezzi per confezione primaria sono da considerare indicative e con tolleranza del  $\pm 10\%$ .

Il materiale a fornirsi dovrà essere di ottima qualità e comunque rispondente alle vigenti normative in materia e in particolare:

- L. n. 283 del 05/06/1985 “Utilizzazione, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all’uso cui devono venire destinati” e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, comma 2 del d. lgs. n. 36/2023, in ossequio ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e relativo Allegato 1 (“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”), carta igienica e asciugamani offerti devono essere in possesso delle specifiche tecniche di cui alla lettera F, del suddetto Allegato (marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC®Recycled, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell’etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+).

Ove prevista, è richiesta dichiarazione relativa alla registrazione nel repertorio del Ministero della Salute per i dispositivi medici.

## DETERSIVI E DETERGENTI

<b>5</b>	<p><b>Sapone liquido per la detersione delle mani con dosatore - Flacone da 1 litro.</b>  Livello di ph ammesso 7, ipoallergenico e dermoprotettivo.  Contenuto di sostanza attiva 80%,  concentrazione di utilizzo 90%.  Biodegradabilità a norma di legge.</p>	<p><b>n. 10.000</b>  (unità di misura: flacone)</p>
----------	--	---

I **prodotti detergenti** (che devono essere accompagnati dalla Scheda Tecnica) devono essere conformi alle normative nazionali ed europee relative alla immissione sul mercato (Regolamenti

europei n. 648/2004, n. 1907/2006 REACH e n. 1272/2008 CLP e successivi aggiornamenti tecnici in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara).

Il prodotto a fornirsi deve essere rispondente ai Criteri Minimi ambientali (CAM) di cui al D.M. del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il fornitore è responsabile della corretta classificazione delle sostanze/miscele e della corretta etichettatura ed imballaggio dei prodotti forniti, ai sensi del Regolamento n. 1272/2008 CLP.

Le informazioni sulle confezioni dei detergenti devono essere leggibili, visibili ed indelebili e devono riportare i dati di contatto dei produttori.

#### **MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE:**

<b>6</b>	<b>Scopino in p.p. per WC, completo di porta-scopino.</b> Scopino in polipropilene a fibra sintetica. Completo di contenitore di appoggio del Ø cm 15-18; di altezza di cm15 (minimo), in materiale facilmente sanificabile. Altezza da terra del contenitore + scopino cm 40 (minimo).	<b>n. 800</b> (unità di misura: pezzo)
----------	--	---

Le misure dei prodotti devono considerarsi indicative. E' ammessa, pertanto, una tolleranza del  $\pm$  10%.

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie ed alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

#### **STOVIGLIERIA MONOUSO**

<b>7</b>	<b>Bicchieri monouso 200 cc. - Confezione da 100 bicchieri</b> In materiale biodegradabile e compostabile. Per bevande calde/fredde, resistenza ad almeno 70° e indeformabili in caso di bevande calde. Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM, ove previsto.	<b>n. 7.100</b> (unità di misura: confezione)
----------	---	--

Le misure indicate non sono tassative, ma dovranno rispettare i limiti di tolleranza indicati.

La fornitura di cui alla presente voce dovrà essere in materiale biodegradabile e compostabile secondo le norme UNI EN 13432:2002. La compostabilità dei materiali utilizzati dovrà risultare da idonea certificazione del produttore.

Dovranno essere rese, altresì, le dichiarazioni di idoneità alimentare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigenti.

#### **ART. 4 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

Tutti i prodotti offerti devono presentare le migliori caratteristiche tecnico-qualitative e funzionali proprie per le varie tipologie di prodotto e comunque essere rispondenti alle vigenti normative. La qualità dei prodotti offerti dovrà essere garantita per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

I prodotti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all'immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Qualora nel corso del contratto intervengano variazioni della normativa in materia, gli operatori economici aggiudicatari saranno tenuti ad uniformarvisi, senza che ciò comporti aggravii di spesa per questa Amministrazione.

Il materiale utilizzato per la produzione degli articoli oggetto della presente fornitura non dovrà cedere agli alimenti sostanze pericolose per la salute dei commensali e sostanze che possano modificare i caratteri organolettici dei cibi, e dovrà essere prodotto in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio interno. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione e l'impiego dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure l'eventuale data di scadenza.

I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. L'Amministrazione contraente sarà, infatti, sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione ed altri vizi palesi o occulti.

#### **Art. 4.1 Caratteristiche degli imballi e del confezionamento**

La confezione e l'imballo dovranno garantire un perfetto stato di conservazione dei beni oggetto di fornitura in modo da essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti dovranno riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie a una corretta movimentazione e conservazione dei beni contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso.

Per tutti i prodotti, dove richiesto dalla normativa vigente, deve essere indicato sulla confezione:

- 1) Numero di lotto;
- 2) Codice del prodotto;
- 3) Marchio CE.

#### **ART. 5 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferma la disciplina di cui all'art. 19 del presente Capitolato e all'art. 1.1. del Disciplinare di gara in tema di revisione dei prezzi, il contratto stipulato a seguito della presente procedura potrà subire modifiche e/o varianti nel corso della sua vigenza in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione procedente e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **Art. 5.1. Sostituzione prodotti**

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei prodotti offerti in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Azienda.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti o affiancati da altri più recenti (ad esempio per cessata produzione dei codici offerti o per temporanea indisponibilità), sarà facoltà dell'Amministrazione acquistare dal Fornitore aggiudicatario i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli quando con proprio giudizio insindacabile valuti i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

In tal caso, l'Amministrazione potrà procedere all'acquisto del prodotto sul libero mercato e addebitare il costo al Fornitore.

### **Art. 5.2. Estensione del quinto**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, in conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 5.3. Acquisto di prodotti non compresi in gara**

Entro il limite del valore del presente appalto, l'Azienda sanitaria si riserva di acquistare dal Fornitore aggiudicatario prodotti non richiesti in sede di gara ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino di riferimento del Fornitore stesso e applicando la percentuale di sconto offerte in sede di gara.

Per "listino di riferimento del Fornitore" si intende l'ultimo listino ufficiale "al pubblico" (elenco prezzi ufficiale), da ritenersi valido per tutta la durata del contratto e non potrà essere oggetto di aggiornamento, a pena di esclusione. Resta inteso che solo in caso di nuovi articoli in produzione verrà richiesto il deposito del listino, ad integrazione, ferma restando che per i medesimi articoli si applicherà la stessa percentuale di sconto formalizzata in sede di offerta.

## **ART. 6 – DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura in oggetto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di emissione del primo ordine di fornitura.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, la ASL Taranto, si riserva, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore, la facoltà di attivare l'opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore periodo di 12 + 12 mesi da esercitarsi disgiuntamente, con comunicazione da farsi in data antecedente a quella di naturale scadenza del contratto.

Inoltre, a norma dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, la ASL Taranto si riserva la facoltà - che il Fornitore si impegna ad accettare con la firma del presente atto -, alla scadenza della fornitura, di prorogare ulteriormente il contratto alle condizioni pattuite per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di gara ed alla stipula di un nuovo contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

## **ART. 7 – PERSONALE**

L'impresa aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate

dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo.

L'Amministrazione si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, accertato dall'Amministrazione o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.lgs. 36/2023.

#### **ART. 8 – FORNITURA E CONSEGNA**

La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico dell'operatore economico aggiudicatario a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto dalla struttura aziendale competente.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico s'impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo. È tassativamente esclusa l'imposizione di minimi d'ordine.

La fornitura oggetto della presente procedura dovrà essere esattamente consegnata presso il magazzino economico della Macrostruttura Organizzativa Ordinante o nel diverso luogo espressamente indicato nell'ordinativo di fornitura.

L'operatore economico aggiudicatario effettuerà le consegne con diligenza e a proprio rischio e spese di qualunque natura, ivi comprese - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna.

Per lo scarico del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Amministrazione o a qualsiasi titolo impiegato presso la stessa. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali.

I danneggiamenti subiti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili all'operatore economico aggiudicatario, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

L'operatore economico deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno essere accompagnati dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione per la verifica della rispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato dal Fornitore. In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dal Fornitore.

Contestualmente alla consegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione anche la documentazione attestante la conformità dei prodotti stessi alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Tecnico.

L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di rifiutare la fornitura, comunicando per iscritto, anche in seguito, le proprie osservazioni e/o contestazioni. I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione dell'operatore economico e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e l'operatore economico medesimo dovrà provvedere, entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione, alla sostituzione con materiale idoneo.

Nel caso in cui l'operatore economico non provveda tempestivamente alla sostituzione della merce, l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente sul libero mercato, nel rispetto della normativa in vigore; l'eventuale maggiore spesa sarà posta a carico del Fornitore, fermo l'obbligo di costui di risarcire l'eventuale danno subito dall'Amministrazione.

#### **ART. 9 – TERMINE PER L'ADEMPIMENTO**

Il Fornitore dovrà effettuare le consegne, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura.

Nei casi di urgenza, da dichiararsi a cura della Punto ordinante competente, il Fornitore si impegna a consegnare la merce richiesta con la massima sollecitudine e comunque non oltre 3 (tre) giorni solari dal ricevimento dell'ordine. Qualora ciò non sia possibile, il Fornitore deve provvedere nel suddetto termine alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata e fornire la restante merce entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna della fornitura i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati dal Fornitore e accertati dall'Amministrazione. In tal caso il Fornitore rimane obbligato, nei confronti della Macrostruttura Organizzativa ordinante, a comunicare e motivare il differimento dei termini non appena si verifica l'evento che impedisce la consegna nei termini contrattualmente previsti.

#### **ART. 10 - CORRISPETTIVO**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione rivenienti dall'offerta economica che, materialmente allegata al contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Essi sono comprensivi di tutti gli oneri, le spese – a titolo esemplificativo e non esaustivo, di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, ecc. - ed i rischi relativi la fornitura, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l'effettuazione della prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, salvo che nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fermo quanto previsto negli atti della presente procedura in tema di revisione del prezzo.

Pertanto, il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, né ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **ART. 11 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali ulteriori oneri, intendendosi gli stessi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, saranno a totale carico del Fornitore, il quale non potrà avanzare pretesa di ulteriori compensi a qualsiasi titolo.

Il Fornitore, infatti:

- dichiara di:

a) aver preventivamente acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della fornitura;

b) aver preventivamente valutato l'alea della prestazione;

c) aver conseguentemente formulato una offerta consapevole;

- riconosce, pertanto, che, non potrà avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi ulteriori a nessun titolo nei confronti dell'Amministrazione.

- rinuncia sin da ora agli eventuali diritti di cui all'art. 1664 c.c.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i Responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; tale personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione, per il tramite delle Macrostrutture Organizzative, di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

## **ART. 12 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato, a:

a) comunicare all'ASL Taranto il nominativo di un suo Referente, con il relativo recapito telefonico e indirizzo email, per tutti gli adempimenti e le comunicazioni inerenti la commessa di cui al presente Capitolato, così come per richieste di chiarimenti e/o informazioni, quali ad esempio:

- le modalità di consegna e/o stato degli ordini in corso e delle consegne;
- le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;

b) fornire puntualmente i beni oggetto del contratto impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;

c) garantire l'Amministrazione contro l'evizione *ex art. 1476, punto 3), c.c.*, nonché la conformità dei prodotti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta;

d) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, in relazione a danni derivanti da difetti dei beni forniti e a danni che dovessero essere causati dal personale utilizzato a qualsiasi titolo nel corso dell'esecuzione del contratto a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione o a qualsiasi titolo impiegata presso la stessa;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Amministrazione attraverso il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC);

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo Referente. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione contraente trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;

g) assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed agli obblighi in materia di Nodo Smistamento Ordini (NSO) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2018, come modificato con D.M. 27 dicembre 2019;

h) fornire prodotti conformi alle normative nazionali e/o alla legislazione comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione;

i) eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in tutti i luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Macrostrutture Organizzative.

## **ART. 13 – RUP, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RUP è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, nella persona del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio dell'ASL TA, dott. Lorenzo Francesco Russo.

A norma dell'art. 8, comma 4, lett. a), dell'Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fase di esecuzione della fornitura il RUP sarà affiancato dal "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (DEC) di cui all'art. 114 e ss. del D. Lgs. 36/2023, individuato nella persona del Dirigente Responsabile della SSVD "Direzione Amministrativa dei Distretti Socio-Sanitari", cui sono demandate tutte le attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle forniture e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti.

Laddove necessario, il DEC potrà avvalersi di appositi assistenti/referenti/direttori operativi.

#### **ART. 14 - PENALI**

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà adempiere a tutte le obbligazioni da esso derivanti e rispettare gli standard qualitativi di fornitura ivi richiesti.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità di esecuzione della fornitura, al fine di verificare la rispondenza della fornitura stessa a quanto previsto contrattualmente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, parziali o totali, verranno contestati tramite pec dal DEC all'Aggiudicatario, che dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, oppure entro massimo 12 (dodici) ore per le contestazioni ritenute afferenti a forniture che non possono essere ritardate.

La stessa comunicazione conterrà una diffida ad adempiere, entro un termine massimo di 7 giorni solari, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora le controdeduzioni fornite non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione, o nel caso in cui non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario, su indicazione del DEC e tramite il RUP, le penali di seguito indicate, di cui sarà data notizia a mezzo pec.

Per ciascuna inadempienza rilevata, l'Azienda Sanitaria potrà applicare, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e con riserva degli ulteriori danni, le seguenti penalità:

**1) Ritardo nella consegna dei prodotti o nella esecuzione conforme alle indicazioni contenute nell'ordinativo di fornitura** (rispetto ai termini stabiliti al precedente art. 9): per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, l'Amministrazione potrà applicare una penale dello 0,5 per mille del valore dell'ordine; per ritardi superiori a 5 giorni la penale sarà dell'1 per mille del valore dell'ordine.

Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

**2) Esecuzione non conforme alle indicazioni contenute nell'ordinativo di fornitura** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consegna di prodotti difformi e non sostituiti nei tempi stabiliti, consegna presso luoghi diversi da quelli indicati, ecc.): per ogni singola esecuzione non conforme, all'aggiudicatario verrà applicata una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inosservanza, stabilita ad insindacabile discrezionalità dell'Amministrazione, salva applicazione della penale di cui al punto seguente per il ritardo nella esecuzione conforme alle indicazioni contenute nell'ordinativo di fornitura;

**3) Ritardo nella sostituzione di prodotti non conformi rispetto a quelli ordinati:** per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine assegnato dall'Amministrazione: all'aggiudicatario verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le penali applicate per il ritardo non potranno superare complessivamente il 10% del valore netto contrattuale.

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

In ogni altro caso di inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato, la ASL Taranto - dopo avere contestato formalmente a mezzo pec l'irregolarità e nel caso in cui l'appaltatore non abbia provveduto alla corretta esecuzione di quanto previsto nel termine stabilito dal DEC - provvederà ad applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra € 50,00 (cinquanta euro/00) e € 100,00 (cento euro/00), a seconda della gravità dell'inadempimento, in esito al contraddittorio avviato con l'appaltatore.

L'importo della penale sarà detratto da quanto dovuto per i crediti maturati nel primo versamento utile e, in caso di incapienza, in quelli immediatamente successivi fino a concorrenza del suo valore, oppure, in difetto, recuperati avvalendosi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Appaltatore dovrà emettere nota di credito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di credito.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Si precisa che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASL TARANTO di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà (caso fortuito, forza maggiore), per inadempienze di terzi o imputabili alla stessa Azienda Sanitaria.

Qualora il Fornitore perseveri nell'inosservanza degli obblighi contrattuali, la ASL TARANTO potrà, a proprio insindacabile giudizio, dichiarare risolto il medesimo, incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti, e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico dell'impresa aggiudicataria stessa.

Resta inteso che l'Azienda risolverà il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali irrogate per il ritardo raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale (triennale).

## **ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il fornitore dovrà emettere una fattura per ciascun ordinativo emesso.

Le fatture dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 ed in linea con le disposizioni di cui al D.M. 7 dicembre 2018, in materia di Nodo Smistamento Ordini (NSO), modificato dal D.M. 27 dicembre 2019.

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati nell'art 9 ter, comma 8, del D.L. n. 78/2015, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. 145/2018.

La fattura dovrà essere intestata all'ASL TA e dovrà riportare: il numero d'ordine informatizzato di riferimento, il CIG, il codice univoco, nonché il documento di trasporto relativo alla consegna eseguita e relativa bolla di consegna. I documenti di trasporto devono essere sottoscritti dal Responsabile ricevente della fornitura con apposizione della data, timbro e firma leggibile per esteso. I pagamenti saranno effettuati per ogni singolo ordinativo nei limiti dell'importo aggiudicato. Il pagamento del corrispettivo è disposto, da parte dell'ASL Taranto, successivamente al ricevimento della fornitura e previa accettazione della stessa.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi moratori. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini si intendono sospesi fino all'integrazione e completamento della stessa.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

## **ART. 16 – RISOLUZIONE**

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo.

Inoltre, si stabilisce espressamente che il contratto si risolverà *ipso iure*, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), in tutte le ipotesi previste dal Contratto, quali a titolo meramente esemplificativo:

- nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% del valore netto contrattuale;
- per la mancata proroga della validità della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione in caso di proroga del contratto;
- nel caso di dichiarazioni mendaci o mancato rispetto degli obblighi assunti in materia di trasparenza;

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; si applica, in tale ipotesi, quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il Fornitore ceda il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ASL Taranto.

La ASL Taranto ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il Fornitore consegni i prodotti o sostituisca i prodotti non conformi con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini previsti;
- il Fornitore non esegua le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
- il Fornitore non presti la garanzia durante la vigenza del Contratto;
- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ASL TA di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'ASL Taranto incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento dei maggiori danni, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## **ART. 17 – RECESSO**

La ASL TARANTO può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

L'Amministrazione ha inoltre diritto di recesso nei casi di:

- a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture amministrative e sanitarie;
- b) giusta causa.

Per "giusta causa" s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione, che impediscano la prosecuzione del contratto;
- 2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- 3) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

4) ogni altra fattispecie documentata e motivata che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante con il Fornitore.

5) ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07 agosto 2012, n. 135, nella eventualità di attivazione di convenzione CONSIP o di convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale relativa alla medesima fornitura a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, qualora il Fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una necessità urgente di esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione potrebbe procedere alla stipula del Contratto in assenza delle informazioni antimafia avvalendosi dei termini di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011.

In caso di accertamento di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all'art. 84, comma 4, della suddetta normativa, l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso da parte della Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

#### **ART. 18 – DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente arrecati a persone, sia dipendenti o pazienti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a stipulare e, comunque, ad essere in possesso di polizza assicurativa, in corso di validità, con massimale di importo minimo come previsto dalla normativa vigente in materia, a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente appalto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. In particolare, la suddetta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto stesso. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La polizza assicurativa, da inviare all'Area Gestione Patrimonio, risulta pienamente efficace solo se completa della relativa quietanza di pagamento.

## **ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI**

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 1.1. del Disciplinare di Gara in tema di revisione prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione – in aumento o in diminuzione – del costo del servizio/beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi (o i canoni) contrattualmente stabiliti sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi - e dei conseguenti prezzi - si utilizza l'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

La suddetta revisione opererà e sarà riconosciuta ed applicata automaticamente dalla Stazione Appaltante a partire dal 13° mese successivo alla data di avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque, per una sola volta durante ogni anno di durata contrattuale.

## **ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico del Fornitore.

Ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, l'aggiudicatario è, altresì, tenuto al rimborso delle spese obbligatorie di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di esito di gara (su G.U.R.I. e quotidiani) in misura direttamente proporzionale all'importo complessivo di aggiudicazione, rispetto al valore totale dell'appalto.

Qualora l'aggiudicatario non adempia al suddetto obbligo di rimborso nel termine previsto dalla Stazione appaltante, quest'ultima provvederà a trattenere l'importo dovuto dalla creditoria o dal deposito cauzionale.

## **ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Contratto.

## **ART. 22 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e recesso dal presente Capitolato, è competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

## **ART. 23 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RINVIO**

La fornitura sarà regolata, oltre che dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico e dal Contratto, anche dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate, nonché dalle disposizioni in materia di igiene pubblica e da quelle in qualsiasi modo regolanti la fornitura in oggetto.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a tutte le disposizioni e le deliberazioni della ASL Taranto, già adottate o che potrebbero essere emanate in seguito, nel caso in cui le stesse abbiano correlazione con la fornitura in appalto.